

Deliberazione 21 settembre 2011 - ARG/elt 127/11

Definizione degli ammontari relativi alla reintegrazione degli oneri sostenuti dagli esercenti la salvaguardia transitoria, relativi ai crediti non recuperati e modifiche alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 19 marzo 2010, ARG/elt 33/10

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 settembre 2011

Visti:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: legge n. 125/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 8 febbraio 2008;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 27 giugno 2007 n. 156/07, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, n. 337/07;
- la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2010, ARG/elt 33/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 33/10);
- la deliberazione dell'Autorità 2 novembre 2010, ARG/elt 190/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 190/10);
- il documento per la consultazione recante "Meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili sostenuti dagli esercenti la salvaguardia per le forniture ai clienti non disalimentabili e modalità di recupero e gestione del credito", pubblicato dall'Autorità in data 16 giugno 2011, DCO 24/11 (di seguito: DCO 24/11).

Considerato che:

- ai sensi della legge n. 125/07, sino all'individuazione degli esercenti la salvaguardia per il primo periodo di esercizio, il servizio di salvaguardia è stato svolto transitoriamente dalle imprese distributrici/società di vendita collegate a tali imprese (di seguito: esercenti la salvaguardia transitoria); tale situazione si è protratta per il periodo compreso tra l'1 luglio 2007 e il 30 aprile 2008;
- la deliberazione ARG/elt 33/10 ha istituito un meccanismo per la reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili, relativi ai crediti maturati dagli esercenti la salvaguardia transitoria, nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge n. 125/07 (di seguito: meccanismo di reintegrazione);
- il predetto meccanismo è volto a tutelare gli esercenti la salvaguardia transitoria rispetto a un fenomeno che presentava elementi che eccedono il rischio fisiologico proprio dell'attività di vendita, principalmente connessi alle caratteristiche di eccezionalità e straordinarietà del servizio, prestato in forza di uno specifico obbligo legale di servizio pubblico, per un periodo incerto nella durata e nell'ambito di un quadro regolatorio solo parzialmente completo;
- il meccanismo di reintegrazione, previsto dalla deliberazione ARG/elt 33/10, non può essere esteso per la tutela del credito degli esercenti la salvaguardia selezionati in esito alle procedure concorsuali previste dalla legge n. 125/07 (di seguito: esercenti la salvaguardia a regime), avendo questi ultimi liberamente e consapevolmente deciso di parteciparvi;
- in particolare, per gli esercenti la salvaguardia a regime, rimane la necessità di tutela del credito connesso esclusivamente al fenomeno della morosità dei clienti finali c.d. non disalimentabili e che sulle relative modalità di riconoscimento degli oneri non recuperati l'Autorità ha espresso i propri orientamenti nel DCO 24/11, secondo criteri differenti rispetto a quanto previsto per gli esercenti la salvaguardia transitoria, di cui alla deliberazione ARG/elt 33/10; nuovi criteri che hanno la finalità di incentivare gli esercenti la salvaguardia a regime a minimizzare l'esigenza di tutela del credito e, conseguentemente, minimizzare l'onere complessivo a carico dei clienti finali, in considerazione della costante crescita del fenomeno anche dovuta alla crisi economica;
- la deliberazione ARG/elt 33/10 ha tra l'altro previsto che:
 - a) i soggetti che intendono partecipare al meccanismo di reintegrazione sono tenuti a presentare apposita istanza entro un termine perentorio (comma 2.1);
 - b) a seguito dell'istanza, ai fini dell'ammissione al meccanismo, i citati soggetti devono altresì presentare la documentazione richiesta dagli Uffici dell'Autorità entro il termine stabilito nella richiesta; l'omessa trasmissione delle informazioni entro tale termine equivale a rinuncia dell'istanza di reintegrazione (comma 2.3);
 - c) il meccanismo di reintegrazione garantisce, a ciascun operatore interessato, il riconoscimento di un ammontare pari alla quota dei crediti non recuperati non coperta dal margine conseguito dall'esercente la salvaguardia transitoria nel periodo di erogazione del servizio (comma 3.1);
 - d) la definizione del predetto ammontare avviene sulla base di criteri per il calcolo del margine conseguito dall'esercente la salvaguardia transitoria (comma 3.2);

- i crediti non recuperati sono pari, ai sensi della citata deliberazione ARG/elt 33/10, alla somma:
 - a) dei crediti relativi ai clienti serviti nell'ambito del servizio di salvaguardia transitoria, maturati nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2004 e l'erogazione del servizio di salvaguardia transitorio, che non sono stati riscossi dai clienti finali e che non erano oggetto, al momento dell'istanza, di procedure di cessione del credito;
 - b) degli oneri sostenuti in relazione alla eventuale cessione dei crediti relativi ai clienti serviti nell'ambito del servizio di salvaguardia transitoria;
- entro il termine perentorio, di cui al citato comma 2.1 della deliberazione ARG/elt 33/10, sono pervenute le istanze delle società AceaElectrabel Elettricità S.p.A. (che dal 31/03/11 ha modificato la propria denominazione in Acea Energia S.p.A, di seguito: Acea), ASM Energia e Ambiente S.r.l. (di seguito: ASMEA, cui è succeduta, in seguito a fusione, la società A2A Energia S.p.A. – di seguito: A2A Energia), la società A2A Reti Elettriche S.p.A. (di seguito: A2A Reti), la società Enel Servizio Elettrico S.p.A. (di seguito: Enel);
- con la deliberazione ARG/elt 190/10 l'Autorità:
 - a) non ha ammesso al meccanismo di reintegrazione la società ASMEA e la società A2A Reti, in quanto queste ultime non avevano presentato la documentazione richiesta degli Uffici dell'Autorità, ai sensi del comma 2.3 della deliberazione ARG/elt 33/10;
 - b) ha ammesso al meccanismo di reintegrazione la società Acea e la società Enel;
 - c) ha disposto un supplemento dell'attività istruttoria per le società ammesse al meccanismo ed ha al contempo definito, in via provvisoria, nelle more di tale attività, gli ammontari relativi al meccanismo di reintegrazione.

Considerato, inoltre, che:

- con comunicazione del 14 gennaio 2011 (prot. Autorità n. 980) e con comunicazione del 14 gennaio 2011 (prot. Autorità n. 984), le società A2A Reti e ASMEA hanno contestato l'esito dei procedimenti avviati sulla base delle rispettive istanze, evidenziando di non aver mai ricevuto la richiesta formulata ai sensi del comma 2.3 della deliberazione ARG/elt 33/10;
- poiché la modalità di trasmissione utilizzata per la richiesta degli Uffici dell'Autorità non consente un riscontro dell'effettivo ricevimento da parte delle società, l'Autorità, nella riunione del 25 gennaio 2011, ha previsto il rinnovo delle attività istruttorie;
- con note del 27 gennaio 2011 (prot. Autorità n. 2414) e del 27 gennaio 2011 (prot. Autorità n. 2411), la Direzione Mercati ha di conseguenza comunicato la predetta decisione rispettivamente alla società A2A Reti e alla società ASMEA ed ha chiesto informazioni patrimoniali ed economiche di dettaglio, assegnando, a tal fine, un termine per la comunicazione dei dati, ai sensi del comma 2.3 della deliberazione ARG/elt 33/10;
- la società A2A Reti ha prodotto la documentazione richiesta entro il termine previsto, con nota in data 31 marzo 2011 (prot. Autorità n. 9188), mentre la società ASMEA non ha invece prodotto alcuna documentazione, con il conseguente venire meno dei presupposti per l'ammissione al meccanismo di reintegrazione;

- dalle dichiarazioni rese dalla società A2A Reti emerge che il valore dell'ammontare dei crediti non recuperati è notevolmente inferiore rispetto al valore relativo al margine per la copertura di tali crediti, determinato ai sensi del comma 3.2 della deliberazione ARG/elt 33/10; tale circostanza è sufficiente a impedire l'integrazione della condizione di ammissibilità prevista dal comma 3.1 della predetta deliberazione.

Considerato, altresì, che:

- la deliberazione n. 190/10 ha disposto il supplemento delle attività istruttorie, relativo ai procedimenti avviati su istanza di Acea e di Enel, in considerazione della necessità di superare alcune situazioni di incertezza relative all'attendibilità e veridicità dei dati indicati dagli operatori; a tal fine, si poneva infatti la necessità di compiere una complessa attività di puntuale analisi di ulteriori elementi quantitativi o riferimenti documentali di supporto delle informazioni rese dalle società;
- pertanto, la Direzione Mercati ha provveduto a richiedere, con nota alla società Acea del 26 maggio 2011 (prot. Autorità n. 14578) e con nota alla società Enel del 26 maggio 2011 (prot. Autorità n. 14580) le informazioni di dettaglio necessarie al supplemento dell'attività istruttoria per le società ammesse al meccanismo;
- la società Acea, con nota 20 giugno 2011 (prot. Autorità n. 17454) e la società Enel, con nota 20 giugno 2011 (prot. Autorità n. 16832) hanno fornito le informazioni richieste;
- dall'analisi delle informazioni ricevute dalla società Acea emerge che i costi dell'esercizio 2008 che erano stati indicati da Acea nell'istanza risultavano maggiori di Euro 396 rispetto a quelli indicati nei conti annuali separati del medesimo esercizio a causa di differenze relative ai costi attribuiti dalle funzioni operative condivise e dai servizi comuni; il margine conseguito nel periodo di erogazione del servizio di salvaguardia transitoria va pertanto incrementato di un importo corrispondente;
- dall'analisi delle informazioni ricevute dalla società Enel emerge che:
 - a) i costi dell'esercizio 2008 che erano stati indicati da Enel nell'istanza risultavano inferiori di Euro 763 rispetto a quelli indicati nei conti annuali separati del medesimo esercizio a causa di differenze relative ai costi attribuiti dai servizi comuni; il margine conseguito nel periodo di erogazione del servizio di salvaguardia transitoria va pertanto diminuito di un importo corrispondente;
 - b) gli oneri relativi alle procedure di recupero dei crediti effettivamente sostenuti da Enel risultano inferiori di Euro 28.224 rispetto a quelli comunicati da Enel alla data del 31 marzo 2011, pertanto l'ammontare relativo al meccanismo di reintegrazione va ridotto di un importo corrispondente;
- rispetto alle modalità utilizzate per la determinazione del meccanismo di reintegrazione riconosciuto a titolo di acconto nella deliberazione ARG/elt 190/10, sono stati riscontrati errori materiali che hanno condotto ad una variazione della quantificazione del margine, pur di modesto impatto.

Considerato, infine, che:

- il livello dei crediti non recuperati può modificarsi nel tempo, a causa di eventuali incassi da parte dell'operatore ammesso al meccanismo di reintegrazione e di ulteriori operazioni relative a cessione di credito, relativamente ai crediti oggetto del citato meccanismo;
- la predetta circostanza comporta che gli ammontari definiti dall'Autorità nell'ambito del meccanismo di reintegrazione costituiscono un'anticipazione che viene assicurata agli esercenti la salvaguardia transitoria, su crediti maturati e non recuperati, dei quali è particolarmente incerta e poco probabile, la futura riscossione;
- in conseguenza di quanto sopra, l'esercente ammesso al meccanismo di reintegrazione è tenuto a restituire la quota degli ammontari ricevuti, corrispondenti agli importi che, in un momento successivo, eventualmente riesca a recuperare, al netto degli oneri sostenuti per il recupero di tali importi;
- il predetto assetto ha trovato parziale applicazione nell'articolo 5 della deliberazione ARG/elt 33/10, limitatamente ai casi in cui l'esercente ammesso al meccanismo riesca, in un momento successivo, a recuperare il proprio credito attraverso l'intervento di Equitalia;
- tra le informazioni di dettaglio acquisite nell'ambito del supplemento dell'attività istruttorie vi sono anche gli aggiornamenti del livello dei crediti non recuperati alla data del 31 marzo 2011 e dall'analisi delle informazioni ricevute emerge che:
 - a) l'importo dei crediti non recuperati dichiarato dalla società Acea nell'istanza ha subito una variazione in diminuzione di circa 200.000 euro mentre la società non ha sostenuto ulteriori oneri di cessione;
 - b) l'importo dei crediti non recuperati dichiarato dalla società Enel nell'istanza ha subito una variazione in diminuzione di circa 31.700.000 euro mentre la società ha sostenuto ulteriori oneri di cessione pari a circa 625.000 euro;
- conseguentemente, gli ammontari da riconoscere alla data del 31 marzo 2011 agli esercenti ammessi al meccanismo di compensazione, rispetto a quelli definiti in via provvisoria a titolo di acconto dalla deliberazione ARG/elt 190/10, devono essere adeguati alle variazioni degli importi relativi al livello dei crediti non recuperati;
- si pone altresì l'esigenza di regolare, in coerenza con la natura del meccanismo di reintegrazione sopra descritto, le modalità con cui gli operatori ammessi al meccanismo di reintegrazione debbano restituire le quote degli ammontari definiti alla data del 31 marzo 2011, con riferimento a variazioni degli importi dei crediti non recuperati dichiarati, dovuti a riscossione dei medesimi o incassi relativi a operazioni di cessione dei medesimi crediti successivi a tale data.

Ritenuto necessario:

- concludere i procedimenti avviati sulla base del meccanismo introdotto dalla deliberazione ARG/elt 33/10, con la conseguente impossibilità di estenderne i criteri ai fini della futura regolazione del fenomeno della morosità;
- non ammettere al meccanismo di reintegrazione le società A2A Reti e A2A Energia, succeduta a ASMEA;

- quantificare alla data del 31 marzo 2011 gli ammontari relativi al meccanismo di reintegrazione per le società Acea ed Enel, tenendo conto di:
 - a) le variazioni dei livelli dei crediti non recuperati, come risultanti dal supplemento dell'attività istruttoria;
 - b) le modifiche del livello del margine risultanti dall'analisi dei dati nell'ambito del supplemento dell'attività istruttoria;
 - c) l'opportunità di affinare le modalità di calcolo della remunerazione del capitale investito netto per l'anno 2008, considerando la media tra il capitale investito all'inizio dell'esercizio e quello alla fine dell'esercizio, anziché il valore finale;
- prevedere che la Cassa effettui i necessari conguagli, conseguenti alla predetta definizione degli ammontari, effettuata secondo le modalità di cui al precedente punto, rispetto a quelli determinati in via provvisoria a titolo di acconto ai sensi della deliberazione ARG/elt 191/10.

Ritenuto inoltre:

- necessario integrare la deliberazione ARG/elt 33/10, al fine di regolare il versamento, da parte degli operatori ammessi al meccanismo di reintegrazione, degli importi successivamente recuperati, con riferimento ai crediti oggetto degli ammontari definiti dall'Autorità ciò comportando significative riduzioni sull'onere complessivamente a carico degli altri clienti aventi diritto al servizio di salvaguardia;
- a tal fine opportuno prevedere:
 - a) di porre in capo agli operatori ammessi al meccanismo di reintegrazione un obbligo di comunicazione annuale alla Cassa, avente ad oggetto le variazioni degli ammontari relativi al livello dei crediti non recuperati e ai relativi oneri di cessione dei crediti;
 - b) che, al fine di garantire la veridicità e la correttezza della comunicazione di cui alla precedente lettera, tale dichiarazione venga certificata da una società di revisione legale;
 - c) la modalità con cui la Cassa provvede agli eventuali ulteriori conguagli relativi agli ammontari riconosciuti per il meccanismo di reintegrazione, in seguito alle dichiarazioni di variazioni circa il livello dei crediti non recuperati e dei relativi oneri di cessione dei crediti;
- opportuno che le modalità di conguaglio siano definite in modo tale da incentivare gli operatori ammessi al meccanismo di reintegrazione a continuare l'azione di recupero dei crediti anche dopo la loro reintegrazione da parte della Cassa, stabilendo che:
 - a) l'operatore possa trattenere a titolo di remunerazione forfetaria dell'investimento in crediti non recuperati una frazione dei crediti recuperati successivamente al 30 marzo 2011, al netto degli oneri sostenuti in relazione alla eventuale cessione;
 - b) la frazione sia determinata considerando i potenziali interessi che sarebbero mediamente maturati nel periodo tra il 1 maggio 2008 e la data in cui la Cassa ha versato gli importi riconosciuti a titolo di acconto con deliberazione ARG/elt 191/10

DELIBERA

1. di non ammettere al meccanismo di reintegrazione le società A2A Reti e A2A Energia, succeduta ad ASMEA;
2. di determinare gli ammontari relativi al meccanismo di reintegrazione alla data del 31 marzo 2011 nei termini fissati nella Tabella 1, allegata alla presente deliberazione, per le società ACEA e Enel;
3. di prevedere che la Cassa effettui i conguagli tra le determinazioni di cui al precedente punto 2. e gli ammontari stabiliti della deliberazione ARG/elt 190/10, entro i termini di cui all'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione ARG/elt 33/10;
4. di apportare le seguenti modifiche e integrazioni alla deliberazione ARG/elt 33/10:
 - a. all'articolo 4, dopo il comma 4.2 sono aggiunti i seguenti commi:

“4.3 A partire dall'anno 2012, entro il 30 marzo di ogni anno ciascun operatore interessato ammesso al meccanismo di reintegrazione è tenuto a dichiarare alla Cassa, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la situazione aggiornata circa il livello dei crediti non recuperati relativa al 31 dicembre dell'anno precedente quello della comunicazione.
 - 4.4 Nella dichiarazione di cui al comma 4.3 ciascun operatore interessato deve comunicare separatamente:
 - a) la variazione dell'importo relativo ai crediti per i quali ha presentato istanza di ammissione al meccanismo di reintegrazione, a seguito di eventuali incassi o riscossioni per procedure di cessione di tali crediti successive alla precedente dichiarazione;
 - b) la variazione dell'importo relativo agli oneri sostenuti successivamente alla precedente dichiarazione in relazione alla eventuale cessione dei crediti di cui alla lettera a).
 - 4.5 La dichiarazione di cui al comma 4.3 deve essere accompagnata dalla relazione di una società di revisione legale che attesti la veridicità e la correttezza degli importi dichiarati.
 - 4.6 Ciascun operatore provvede a versare, entro 30 (trenta) giorni dal termine di cui al comma 4.3, un ammontare pari al 95,2 % della differenza tra gli importi comunicati ai sensi del punto a) del comma 4.4 e quelli comunicati ai sensi del punto b) del medesimo comma 4.4.
 - 4.7 La Cassa provvede a verificare che gli ammontari versati siano coerenti con la comunicazione di cui al comma 4.4 e, entro 30 (trenta) giorni dal termine di cui al comma 4.6, fornisce apposita comunicazione all'Autorità circa degli importi versati da ciascun operatore interessato.”
5. di comunicare il presente provvedimento alle società A2A Reti, A2A Energia, Acea e Enel e alla Cassa per i seguiti di competenza;
6. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento e la deliberazione ARG/elt 33/10, come risultante dalle modifiche di cui al precedente punto 4.

21 settembre 2011

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni